



COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Area Tecnica

42042 – Via Roma 35 - Tel 0522/751911

Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it - C.F. - P.IVA 00440730356

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO DI AREE VERDI PUBBLICHE – “ADOTTA UN’AIUOLA”

ARTICOLO 1. FINALITÀ

L’Amministrazione Comunale nella consapevolezza che le aree verdi ed il decoro urbano rappresentano un Bene Comune da tutelare e che garantiscono un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende disciplinare l’adozione, senza fini di lucro, di aiuole, piccole aree, spazi verdi di proprietà pubblica da parte dei soggetti di cui al successivo art. 4. che vi abbiano interesse, al fine di mantenere, conservare e migliorare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune.

L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e funzionale.

L’Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 2. OGGETTO E DISCIPLINA

Oggetto del presente Regolamento è l’affidamento di aiuole, aree e spazi verdi destinati a verde pubblico.

L’affidamento delle aree verdi avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, secondo lo schema allegato, denominata "Convenzione di adozione di aiuole e spazi verdi del Comune di Fabbrico" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7 e al rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

L’affidamento dell’area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell’uso dell’area da parte del pubblico.

Le aree a verde interessate dagli interventi di manutenzione manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3. AREE AMMESSE

Per piccole aree e spazi verdi si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde quali: aiuole, giardini, fioriere, spartitraffico, aree di pertinenza di plessi scolastici, rotatorie e aree generiche.

ARTICOLO 4. SOGGETTI AMMESSI

Le aree verdi e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidate a:

- cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- organizzazioni di volontariato;
- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- parrocchie, enti religiosi;

I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

ARTICOLO 5. INTERVENTI AMMESSI E NON AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- la manutenzione ordinaria, ovvero tutela igienica mediante pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, estirpazione erbacce e relativo conferimento dei rifiuti organici;
- eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle piante da fiore, dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, nonché eventuali piccole piantumazioni e/o semina di essenze decorative sempre concordate con l'Area Tecnica del Comune di Fabbrico.
- eventuali lavori di potatura degli alberi e degli arbusti, dovranno essere realizzate da imprese del settore e concordati.
- Non è ammesso l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE . 834/2007 per tutti gli interventi sopra elencati. In caso di eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate il soggetto manutentore è obbligato a segnalarlo all'Area Tecnica del Comune di Fabbrico.

ARTICOLO 6. RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

La presentazione del modulo "Allegato 1 - richiesta affidamento senza fini di lucro di aree verdi pubbliche - Adotta un Aiuola" deve essere inoltrata via mail all'indirizzo fabbrico@cert.provincia.re.it oppure in modalità cartacea all'ufficio URP del Comune, indicando "Richiesta di adozione di aiuole e spazi verdi del Comune di Fabbrico".

Gli uffici competenti, valutata la domanda, predispongono la Convenzione e procedono alla sottoscrizione della stessa, con il soggetto affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, rispondenza alle finalità del Regolamento.

L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto richiedente e il Comune. La richiesta di adozione deve essere corredata dalla necessaria documentazione, da un rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento e di un sintetico elenco delle operazioni che si intendono realizzare;

ARTICOLO 7. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DELLE AIUOLE/SPAZI VERDI

- I soggetti affidatari prendono in consegna lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
- L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

- Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria e la pulizia delle superfici delle aiuole/spazi verdi.
- È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.
- L'area rimane permanentemente destinata allo stesso uso e funzioni originarie.
- In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in ogni momento della revoca dell'affidamento.
- Il soggetto affidatario deve sempre operare con la massima cautela al fine di evitare ogni inconveniente, danno o infortunio.
- Il soggetto manutentore dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5.
- È a carico del soggetto manutentore la manutenzione ordinaria dell'area verde che dovrà avvenire mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale, di sua dotazione che dovranno essere idonei per tale funzione.
- Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale senza che il soggetto assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.
- L'aiuola dovrà rimanere sempre sgombra da utensili e strutture anche amovibili utilizzate per ogni singolo intervento;
- L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Fabbrico e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da....." seguita dalla denominazione del soggetto affidatario, nel rispetto del regolamento comunale sulla imposta sulla pubblicità. È fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il numero massimo è di un cartello per ogni area affidata. Il cartello dalle dimensioni concordate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione. La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.
- Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.
- Il Comune, tramite l'Area Tecnica, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree assegnate richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

ARTICOLO 8. DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare due anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione, può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune, tre mesi precedenti alla naturale scadenza della stessa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.

La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.

Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire tramite mail all'indirizzo fabbrico@cert.provincia.re.it oppure in modalità cartacea all'ufficio URP del Comune.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITÀ

Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

ARTICOLO 10 . CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.

Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.